


**10877 14**
16 MAG 2014**ESNTE REGISTRAZIONE - ESNTE ROLL - ESNTE PENALI****REPUBBLICA ITALIANA**

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

R.G.N. 17309/2008

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 20812/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. **10877**

Dott. PAOLO STILE - Presidente - Rep.
 Dott. GIANFRANCO BANDINI - Rel. Consigliere - Ud. 26/03/2014
 Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere - PU
 Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
 Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17309-2008 proposto da:

MM S.R.L. C.F. X ,**MS** S.R.L., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, già elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281-283,

presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che le

rappresenta e difende unitamente all'avvocato

SPAGGIARI CORRADO, giusta delega in atti e da ultimo

domiciliate presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE;

- ricorrenti -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. X ;

- intimato -

sul ricorso 20812-2008 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. X , in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l' Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, CORETTI
ANTONIETTA, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

MM S.R.L. C.F. X ,
persona del legale rappresentante pro tempore, già
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI
281-283, presso lo studio dell'avvocato PERSIANI
MATTIA, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato SPAGGIARI CORRADO, giusta delega in atti
e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- controricorrente al ricorso incidentale -

nonché contro

MS S.R.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 116/2004 della CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 17/12/2007 r.g.n. 24/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2014 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;

uditi gli Avvocati PERSIANI MATTIA e SPAGGIARI
CORRADO;

udito l'Avvocato D'ALOSIO CARLA per delega SGROI
ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

CASSAZIONE.NET

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di due verbali ispettivi (4.4.1984 e 20.7.1988), l'Inps contestò alla MM spa (ora MM srl, qui di seguito, per brevità, indicata anche come MM) di essersi avvalsa indebitamente del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, non avendo garantito ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori ai minimi contrattuali; la Società propose ricorso giudiziale avanti al Pretore di Reggio Emilia, assumendo di avere erogato ai dipendenti la cui posizione era stata esaminata a campione dall'Inps un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e di avere quindi diritto al suddetto beneficio.

Radicali il contraddittorio, l'Inps propose domanda riconvenzionale, sempre in relazione all'indebita fruizione, per le medesime ragioni, della fiscalizzazione, ricollegandosi alle risultanze di un ulteriore accertamento ispettivo del 12.5.1989.

Con accertamento ispettivo del 31.5.1989 l'Inps contestò, per le medesime ragioni già contestate alla MM , l'inapplicabilità del ridotto beneficio anche alla MS srl, a cui la MM aveva ceduto, dal 1°.4.1988, il ramo d'azienda relativo alla produzione.

Con le ordinanze ingiunzioni n. 105/89 e n. 106/89, rispettivamente emesse nei confronti della MS srl e della MM , nonché dei loro legali rappresentanti, l'Inps richiese il pagamento delle sanzioni amministrative conseguenti agli accertati

inadempimenti contributivi; anche avverso tali ordinanze ingiunzioni venne proposta opposizione.

Previa riunione dei giudizi il Giudice adito (divenuto nelle more Tribunale di Reggio Emilia), dopo l'emanazione di due sentenze non definitive (la prima del 19.12.1990, la seconda del 14.9.1994), ed all'esito dell'espletata CTU, con sentenza del 12.9.2001 annullò le ordinanze ingiunzioni opposte.

Con sentenza del 5.3.2004-17.12.2007, la Corte d'Appello di Bologna, pronunciando sul gravame dell'Inps, rilevato il passaggio in giudicato della decisione di prime cure in relazione alle statuizioni di accoglimento delle opposizioni per le quali non era stato proposto appello, rigettò le domande della MM di cui al ricorso del 1°.4.1989 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'Inps, condannò la stessa MM al pagamento delle somme per contributi indebitamente fiscalizzati, come quantificate nel verbale di accertamento dell'Inps del 12.5.1989, e delle somme aggiuntive nella misura ridotta come prevista dall'art. 116 legge n. 388/00.

A sostegno del *decisum* la Corte territoriale ritenne, in particolare, quanto segue:

- non era accoglibile l'eccezione di inammissibilità del gravame, siccome ampio, esaustivo e pertinente, avendo trattato tutti i temi già affrontati nella prima fase del giudizio e avendo lamentato l'erronea interpretazione operata dal decidente;



- doveva escludersi la fruizione del beneficio allorché il riferimento, integrale, al trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal CCNL di categoria non fosse stato osservato nei confronti di tutti i dipendenti, anche ove non si fosse pervenuti, in relazione a singole posizioni contributive, allo sgravio;
- nei trattamenti economici dovuti dovevano essere ricompresi gli adeguamenti direttamente connessi al solo decorso del tempo, quale l'indennità di anzianità, nella specie venuta meno a decorrere dal giugno 1979;
- in caso di non uniformità del *quantum* retributivo, dovevano essere portate a confronto solo voci analoghe, le quali andavano comunque ricomprese nella retribuzione, sia pure nella loro minima entità consentita contrattualmente, laddove, seguendo il percorso logico sotteso alla pronuncia di prime cure, si sarebbe arrivati *"all'aberrante conclusione che, se un lavoratore a retribuzione extracontrattuale, lavorando per un quantitativo di ore ben superiore a quello ordinario, secondo contrattazione collettiva - o con ritmi lavorativi più intensi a parità di ore lavorate - viene retribuito, di fatto, con paga non inferiore al minimo contrattuale del lavoratore che, invece, si limiti a svolgere solo il numero ordinario di ore lavorative contrattuali, comunque il costo del lavoro è analogo"*;
- con riferimento al parametro K100 (qualificato come unità di misura della prestazione capace ed operosa), doveva ritenersi che non di paga base si dovesse parlare, ma di retribuzione ottimale di un lavoratore a cottimo, siccome commisurata ad una prestazione



valutata al disopra dei minimi dei cottimisti, nel mentre la parte datoriale aveva imposto tale parametro quale elemento di partenza, minimale quanto a prestazione retributiva (e, quindi, quale costo), ma già ottimale quanto a prestazione lavorativa;

- la contrattazione collettiva aveva individuato una misura percentuale di incentivo per cottimo (non inferiore al 7,5%), disancorandola dall'effettiva commisurazione dell'attività svolta (si da qualificarsi come trattamento minimo di cottimo) e che pertanto, virtualmente, sottraeva l'assoggettamento del lavoratore a rendimenti particolarmente onerosi, i quali, invece venivano ad essere strumentalmente perseguiti, nel sistema aziendale, dai lavoratori, al fine di equiparare la retribuzione a quella applicata dalla contrattazione collettiva di settore;

- com'era evincibile dal verbale del 3.4.1990, invocato dalle Società, la parte datoriale aveva attribuito al parametro K100, nella individuazione dell'obbligazione normale del cottimista, un valore al di sopra della media del lavoro dei cottimisti nel medesimo settore (con l'andamento di curve di cottimo predisposte dalla stessa azienda), con l'effetto che, per ottenere una paga ad essi non inferiore, i suoi dipendenti erano costretti perseguire un rendimento formalmente uguale a 107,5, ma, di fatto, ben superiore, essendo 100 un punto di partenza già sopravvalutato;

- la legittimità dello sgravio si verificava *"allorché il trattamento retributivo dei dipendenti osservi, nei minimi, tutte le voci previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria"* e i rilievi

dell'Inps, "non contestabili, né, in fatto, contestati dall'azienda", avevano evidenziato che: gli scatti di anzianità erano congelati al 30.6.1979; le tabelle salariali erano inferiori a quella del CCNL; l'indennità di malattia era inferiore a quella prevista contrattualmente in caso di durata non superiore a 42 giorni; l'indennità di mancato cottimo non era corrisposta quando le ore lavorate a cottimo nel mese erano inferiori al 20%, in difformità della previsione contrattuale collettiva;

- nel caso, non infrequente, secondo quanto emerso dall'istruttoria espletata in primo grado, di assegnazione di nuove mansioni, con un periodo di apprendimento retribuito "in economia", non era assicurata la garanzia della indennità per mancato cottimo, ove la prestazione a cottimo fosse scesa entro uno scarto inferiore al 20%, pur vertendosi in un contesto lavorativo di cottimo misto (paga base garantita più maggiorazione di cottimo);

- l'equiparazione con i trattamenti minimi non doveva reputare integrata la condizione allorché la *summa* della retribuzione (connessa al trattamento tipico del cottimo a sistema misto) fosse equiparata alla paga minima prevista contrattualmente, bensì soltanto allorché fosse eguale al minimo garantito al cottimista;

- il costo del lavoro, inteso nella sua uniformità di base di prestazione datoriale, doveva essere uguale tra tutti i datori di lavoro che intendevano fruire della fiscalizzazione degli oneri sociali, quale interfaccia di una prestazione lavorativa che, elemento corrispettivo



della retribuzione, doveva essere, analogicamente, uguale per tutti i lavoratori;

- atteso che i minimi retributivi fissati dai contratti collettivi di diritto comune erano stabiliti anche in relazione ad un determinato orario settimanale, ne derivava che la loro utilizzazione, come parametro per stabilire l'equa retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione (in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato), non poteva prescindere dall'orario di fatto praticato dal lavoratore e, se ciò non valeva ad escludere che allo stesso fosse dovuta la maggiorazione per straordinario, tuttavia imponeva di ritenere congrua, nei minimi, una retribuzione contrattuale collettiva prevista per un orario inferiore;

- la corresponsione puntuale delle somme dovute a titolo di scatti di anzianità maturati dai lavoratori rientrava nel concetto di retribuzione *strictu sensu* intesa e il mancato rispetto di tale *condicio iuris* privava i datori di lavoro del diritto a fruire del beneficio della fiscalizzazione;

- dalle dichiarazioni testimoniali trovava conferma la fluttuabilità del criterio del rendimento, non essendo ancorata la retribuzione ad un parametro costante ed uniforme costituito dalla percentuale fissa minima di indennizzo per cottimo, prevista dai CCNL, posto che, come riferito da un teste, il rendimento K100 non era sempre raggiungibile da tutti i lavoratori, vuoi per momentanee condizioni personali, vuoi per mutamento del lavoro assegnato; al contempo il legale rappresentante della MS sri, in sede di

audizione, aveva dato atto che, nelle tabelle del 1988, il rendimento K100 aveva rappresentato non solo la paga base contrattuale, ma anche la percentuale del 7,5%;

- il sinallagma nel rapporto di lavoro non consentiva, in contesti equiparativi tra fattispecie contrattuali similari, che la valutazione di raffronto venisse effettuata per frazioni temporali difformi, cosicché il costo del lavoro, inteso quale esborso materiale del datore di lavoro in correlazione con la prestazione lavorativa, andava ragguagliato alla stessa sotto l'aspetto temporale, senza di che le discrepanze e, quindi, l'insuscettibilità di equipollenza si sarebbero ampliate a dismisura;

- erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto che i costi andassero computati a periodi annuali e non mensili, ovvero che andassero valutati periodi temporali entro i quali sono ripartite voci retributive a cadenza non mensile, venendo disatteso il criterio della omogeneità della prestazione lavorativa ordinaria e di quanto corrispondentemente erogato, che non poteva prescindere dal frazionamento mensile operato contrattualmente;

- il CTU si era limitato a dare atto delle circostanze relative all'erogazione dell'*una tantum* e all'imputazione trimestrale del premio di presenza, senza fornire adeguata contezza documentale, cosicché, nel difetto di prova, venuto meno il presupposto della riferibilità, costante e generalizzata, di esborsi ultramensili, non sussisteva la possibilità di assegnare a lassi temporali più ampi i termini parametrici di cadenza mensile, ai fini del raffronto utile per la

fiscalizzazione, laddove tale sillogismo, muovendo da circostanze di fatto date per ammesse, ma indimostrate, era stato l'unico argomento che aveva sorretto la decisione del Tribunale di porre l'anno come termine di riferimento;

- dalla disamina della CTU era evincibile che: l'incentivo per cottimo sulla paga base non veniva erogato quando la prestazione lavorativa non coincideva con il rendimento medio, commisurato con il valore K100; durante la fase di riaddestramento al cottimista, provvisoriamente retribuito ad economia, veniva erogato l'80% della retribuzione a cottimo, con ciò venendo pretermessa la percentuale del 20% della paga del cottimista, pur nel difetto di cause imputabili al lavoratore, dovendo con ciò ritenersi smentito l'avviso del primo Giudice, secondo cui la prestazione K100 era commisurabile alla paga base contrattuale, in quanto trattavasi di prestazione ordinaria, non incentivata; l'anzianità era ripartita in "anzianità uno" ed "anzianità due", la prima legata ad un'anzianità di mansione e concedibile a discrezionalità dell'azienda in considerazione di vari fattori, tra i quali il raggiungimento di un adeguato livello di professionalità, mentre la seconda era corrispondente agli scatti di anzianità maturati sino al 1979, non più riconosciuti dopo tale data; anche altre voci retributive (paga posto, premio di professionalità, maggiorazione speciale cottimisti) erano sempre riconosciute a discrezionalità dell'azienda, in concorrenza dei medesimi elementi valutativi, cosicché non costituivano voci generalizzate e non erano perciò computabili quali elementi ultramensili, come pure



genericamente ritenuto dal primo Giudice; quanto alla retribuzione delle ore di straordinario, le percentuali di aumento erano proporzionali al loro numero nella settimana, il che costituiva ulteriore differenziazione dalla previsione contrattuale, così come la determinazione dell'importo della retribuzione in caso di malattia;

- il CTU aveva confrontato le paghe base contrattuali con quelle aziendali nel presupposto della ordinarietà del rendimento K100, senza considerare, attraverso una più ampia ottica di raffronto delle paghe base e come le tabelle di cottimo prodotte in atti consentivano di rilevare, la frequenza di valori ben inferiori per rendimenti, variabile tra 80 e 100; infatti sia nelle tabelle che nei grafici del consulente il valore K100 risultava inserito in una scala parametrica che giungeva sino al valore 115, con ciò facendo presumere che il divario tra i rendimenti avesse uno scarto ben rilevante; tale scarto avrebbe dovuto essere considerato, tenendo sempre presente il correlativo minimo contrattuale, che garantisticamente prevedeva, prescindendo dai risultati ottenuti e, quindi, dal rendimento perseguito, una percentuale fissa per il cottimo; conseguentemente il raffronto avrebbe dovuto essere eseguito tra gli operai, ordinariamente o discontinuamente, tarati su un rendimento da K80 a K99 e non soltanto con i lavoratori a rendimento non inferiore a K100, dovendosi avere riguardo ai minimi garantiti per quella pluralità di lavoratori, proprio in considerazione della non immutabilità delle prestazioni, in relazione alle specifiche variabili soggettive ed oggettive; né poteva eccepirsi che, comunque, tali lavoratori



ricevevano la garanzia di essere parametrati, artificialmente, con il valore K100, poiché di ciò non v'era prova e i dati forniti dalle Società ed esaminati dal CTU dimostravano esattamente il contrario; un riscontro indiretto di ciò era altresì fornito dalle emergenze processuali, da cui era risultato che venivano spostati provvisoriamente al lavoro in economia (con la già ricordata decurtazione retributiva) gli operai che non riuscivano a mantenere il ritmo pari a K100;

- il risultato a cui era pervenuta la CTU era quindi fuorviante e non incisivo ai fini del decidere, se non, indirettamente, per confermare, visto il modesto divario migliorativo della paga dell'operaio con effettivo rendimento K100 rispetto a quella contrattuale, che i minimi sindacali non erano rispettati per tutti i cottimisti;

- secondo quanto già ritenuto dalla Corte di Cassazione il trattamento sanzionatorio peggiorativo doveva essere escluso nell'ipotesi in cui vi fosse stato un recupero dei trattamenti a regime contrattuale mediante regolarizzazione prima dell'esaurimento della fase giudiziale; a tanto la MM aveva inteso adeguarsi, secondo quanto risultante dagli atti anteriori al giudizio di primo grado, contestati in quella sede, ma poi non fatti oggetto di specifica doglianza dall'appellante, essendo stati recepiti dal primo Giudice nella statuizione della sentenza n. 56/2002, non espressamente impugnata; pertanto il trattamento sanzionatorio, come irrogato, andava espunto dalla somma originariamente pretesa, con le maggiorazioni allo stato *ex lege* esigibili.



Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la MM
srl e la MS srl hanno proposto ricorso per cassazione fondato su dieci motivi e illustrato con memoria.

L'Inps ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su tre motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc).

2. Con il primo motivo le ricorrenti principali, denunciando violazione degli artt. 434 cpc e 2909 cc (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cpc), si dolgono che la Corte territoriale abbia disatteso la svolta eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Inps per difetto di specificità dei motivi di gravame, assumendo che l'Istituto si era limitato a riprodurre la memoria di costituzione di primo grado, non aveva riportato le motivazioni contenute nelle sentenze impugnate e non le aveva quindi assoggettate a critica formulando al riguardo specifiche contestazioni.

2.1 Osserva il Collegio che, secondo quanto già reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche ove sia denunciato un *error in procedendo*, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura e, in particolare, che sia rispettato il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare,



senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli dal corretto svolgersi dell'*iter* processuale, cosicché nel ricorso stesso devono essere riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi degli atti processuali sui quali si fonda la doglianza (cfr, *ex plurimis*, Cass., nn. 11477/2010; 23420/2011).

Nel caso all'esame, anche volendo ricondurre nella sostanza il motivo all'esame al paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, cpc, ossia alla denuncia di una nullità della sentenza impugnata per *error in procedendo* (anziché, secondo la rubrica del motivo, al vizio di violazione di legge), deve riconoscersi che la doglianza non rispetta i suddetti ineludibili requisiti, posto che:

- afferma che il ricorso d'appello si sarebbe limitato a riprodurre la memoria di costituzione di primo grado, di cui tuttavia (e solo nella parte introduttiva del ricorso) espone in termini estremamente riassuntivi il contenuto;
- si limita a riportare alcuni brevi passi del ricorso d'appello, tutti incentrati sulla critica della CTU svolta in primo grado;
- rende così del tutto apodittico l'assunto di base, secondo cui non sarebbero stati sottoposti a pertinente e specifica censura le argomentazioni adottate dal primo Giudice.

Ne consegue che il motivo all'esame è privo di specificità, non essendo stati indicati con precisione gli elementi fattuali da cui, secondo l'assunto, dovrebbe ritenersi erronea le affermazioni dei Giudici di merito secondo cui l'atto d'appello:



- aveva trattato tutti i temi già affrontati nella prima fase del giudizio, lamentando la erronea interpretazione operata dal decidente e diffondendosi nella individuazione delle altre voci retributive escluse o peggiorativamente retribuite dal datore di lavoro rispetto alla previsione dei CCNL, in tal modo rafforzativamente censurando la duplice decisione del primo Giudice;
- aveva consentito alla Corte territoriale di esaminare diffusamente i temi affrontati in primo grado, interagendo il devoluto specifico con il *thema decidendum* della controversia;
- aveva svolto una penetrante doglianza in ordine alla consulenza tecnica svolta in primo grado.

Né, proprio per la indicata genericità e lacunosità dell'articolazione del motivo, risulta oggetto di specifica contestazione il riscontro del contenuto dei motivi d'appello quale analiticamente svolto dalla sentenza impugnata nella sua parte espositiva, alle pagine 11, 12 e 13; anzi, tali osservazioni trovano sostanziale conferma proprio nel ricorso per cassazione e, in particolare, nella parte in cui sono diffusamente indicate, alle pagg. 27, 28, 29 e 30, le doglianze sollevate dall'Istituto con l'atto d'appello.

Il motivo all'esame deve essere pertanto disatteso.

3. Con il secondo motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione del giudicato interno (art. 360, comma 1, n. 4, cpc), le ricorrenti principali assumono l'avvenuta formazione del giudicato in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio, che, secondo quanto affermato dal primo Giudice, incombeva essenzialmente all'Inps e



non già alla Società, la cui azione di accertamento negativo andava intesa in senso relativo, di negazione degli accertamenti in forza dei quali si pretendeva di privarla di un diritto precedentemente riconosciuto; nonostante ciò, sempre secondo le ricorrenti, la Corte territoriale, con riferimento al periodo temporale entro il quale operare il confronto tra i due sistemi retributivi, aveva ritenuto che "nel difetto di prova", venuto meno il presupposto della riferibilità, costante e generalizzata, di esborsi ultramensili, non sussisteva la possibilità di assegnare a lassi temporali più ampi i termini parametrici di cadenza mensile, ai fini del raffronto utile per la fiscalizzazione.

3.1 Il motivo non può essere accolto per una pluralità di motivi:

- perché l'affermazione del primo Giudice, inserita nel suo preciso contesto, risulta essere stata effettuata quale "*considerazione di carattere generalissimo e preliminare*" al fine di negare che l'Inps potesse dolersi che fosse stato dato al CTU "*un quesito sostanzialmente più ampio di quanto imposto da una rigida ripartizione dell'onere probatorio incumbente alla parte...*" e, come tale, non si pone, di per sé, come antecedente logico giuridico della decisione assunta, tale quindi da potersi configurare al riguardo, anche astrattamente, la formazione del giudicato interno; ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per capo autonomo di sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche) interno, deve intendersi solo quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed



autonomia, si da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente (cfr, *ex plurimis*, Cass., nn. 5262/1988; 2621/1995; 4378/1997; 9782/1999; 6757/2001; 17767/2005; 4732/2012);

- perché, in ogni caso, l'applicazione, corretta o meno, del criterio dell'onere della prova produce i suoi effetti sulle conclusioni in tal modo raggiunte, ma non è suscettibile, in sé, di modificare il modello legale di riferimento;

- perché, nella decisione assunta, la Corte territoriale ha giudicato in forza del principio di acquisizione della prova, prendendo cioè a riferimento le emergenze processuali concretamente assunte, indipendentemente da quale fosse stata la parte che le aveva introdotte;

- perché il passo della sentenza impugnata, riportato nel motivo, va ricondotto al contesto complessivo in cui è inserito, dal quale è pianamente evincibile che il "difetto di prova" è riferito a specifiche circostanze fattuali, contestate dall'Inps, di cui il CTU si era limitato a dare atto, senza fornirne adeguata contezza documentale, cosicché la decisione di prime cure si era fondata su circostanze date per ammesse, ma prive di riscontro probatorio.

4. Con il terzo motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione del giudicato interno (art. 360, comma 1, n. 4, cpc), le ricorrenti principali assumono l'avvenuta formazione del giudicato in ordine all'affermazione del primo Giudice secondo cui, trattandosi di sistemi retributivi profondamente diversi, il confronto doveva portare a stabilire "... se la retribuzione complessivamente di fatto erogata

sulla base del sistema retributivo aziendale sia stata o meno "non inferiore" a quello percepita in forza della ... normativa collettiva"; deducono al riguardo le ricorrenti principali che tale affermazione non era stata censurata dall'Inps, che si era limitato a rilevare che "l'errore della tesi di controparte sta proprio nel considerare in maniera globale la retribuzione del cottimista (nel caso di cottimo misto)", avendo criticato non già la sentenza impugnata, ma la "tesi di controparte"; per conseguenza la Corte territoriale avrebbe violato il giudicato interno laddove aveva ritenuto che sarebbe stato sufficiente un confronto tra i due trattamenti retributivi limitato alla sola paga base.

4.1 Osserva il Collegio che, come già rilevato, la sentenza impugnata ha espressamente osservato che l'atto d'appello aveva trattato tutti i temi già affrontati nella prima fase del giudizio (fra cui ovviamente, siccome centrale, rientravano le modalità di raffronto tra il sistema retributivo adottato e quello contemplato dalla contrattazione collettiva); nello specifico va comunque considerato che, come del resto espressamente enunciato in ricorso (pag. 3), MM aveva agito in giudizio chiedendo che venisse accertata l'avvenuta erogazione anche ai dipendenti presi a campione di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, con conseguente suo diritto a godere del beneficio della fiscalizzazione; il che, sostanzialmente, è appunto quanto ritenuto dal primo Giudice nell'affermazione su cui si sostiene essersi formato il giudicato interno; con la conseguenza

che l'aver l'Inps, con l'atto d'appello, contestato il criterio prospettato dalla Società ed accolto dal Giudicante in prime cure, ha costituito per ciò stesso specifica critica sul punto alla decisione impugnata ed ha, quindi, impedito la formazione del preteso giudicato al riguardo.

5. Con il quarto motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione del giudicato interno (art. 360, comma 1, n. 4, cpc), le ricorrenti principali assumono l'avvenuta formazione del giudicato in ordine:

- all'affermata legittimità da parte del primo Giudice dello svolgimento della CTU secondo il metodo del campione, non esaustivamente censurata dall'Inps; illegittimamente, a fronte del suddetto giudicato interno, la Corte territoriale aveva ritenuto doversi *"escludere ... la fruizione del beneficio ... allorché il riferimento, integrale, al trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo di categoria, non venga osservato nei confronti di tutti i dipendenti"*;

- all'accertamento che l'Inps aveva *"implicitamente"* ammesso di non volersi occupare dei lavoratori retribuiti in economia, rinunciando pertanto ad ogni pretesa contributiva nei loro riguardi; ciò in quanto non era stato specificamente impugnato il passo della sentenza di prime cure ove era stato rilevato che la relazione peritale aveva *"premessato che, in accordo con i consulenti di parte, si era convenuto di circoscrivere l'indagine al solo personale operaio e cottimista"* e che la medesima indagine peritale aveva concluso che la Società



aveva "erogato, sempre e in tutti i casi, retribuzioni non inferiori ai suddetti minimi tempo per tempo vigenti, ove si considerino le integrazioni del 1984"; a fronte di tale giudicato interno la Corte territoriale aveva invece ritenuto che il confronto dovesse essere effettuato prendendo in considerazione le posizioni di tutti i lavoratori e non dei soli cottimisti.

5.1 Quanto al primo profilo di doglianza, deve rilevarsi che il passaggio della sentenza impugnata riportato nel motivo è stato svolto nell'ambito di una rivisitazione della normativa e della giurisprudenza afferente al beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali (richiamando specificamente un precedente di legittimità) che nulla ha a che vedere con i criteri adottati per l'espletamento della CTU e, in particolare, con l'utilizzo del metodo a campione, onde la censura all'esame, di violazione di un preteso giudicato interno sul punto, si appalesa inconferente.

5.2 Quanto al secondo profilo, deve rilevarsi che la ricordata affermazione del primo Giudice concerne soltanto l'ambito in cui, in sede peritale, era stata circoscritta l'indagine, ma la circostanza che ciò fosse avvenuto anche "*in accordo con i consulenti di parte*" non può condurre a ritenere che l'Inps avesse rinunciato ad ogni pretesa contributiva nei confronti dei lavoratori retribuiti ad economia, sia perché ciò attiene al merito della pretesa e non alle modalità di espletamento della CTU, sia perché in ogni caso i consulenti tecnici dell'Istituto non avevano il potere di incidere sulla portata delle domande, sia perché di tale supposta rinuncia non è traccia nella



decisione di prime cure, che ha annullato le ordinanze ingiunzioni opposte e respinto la domanda riconvenzionale dell'Inps.

5.3 Nei distinti profili in cui si articola anche il motivo all'esame va pertanto disatteso.

6. Con il quinto motivo le ricorrenti principali, denunciando violazione di plurime norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, cpc), si dolgono che la Corte territoriale non abbia dichiarato la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta dalla MM spa, avendo trascurato di considerare che la quantificazione era stata effettuata sulla base delle risultanze dei verbali ispettivi del 3.2.1984 e del 20.7.1988 e che detti verbali a loro volta avevano operato la quantificazione esclusivamente sulla base di un'indagine a campione; secondo le ricorrenti principali se la Corte territoriale avesse potuto accertare che illegittimamente il primo Giudice aveva deciso sulla base di un'indagine a campione, allora avrebbe dovuto accertare anche l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, siccome anch'essa quantificata secondo un'indagine di tal tipo; in sostanza, sostengono le ricorrenti principali, poiché la quantificazione dei contributi previdenziali è diversa a seconda della retribuzione percepita da ciascun lavoratore, non era ammissibile che quella contribuzione fosse determinata a campione.

6.1 Il motivo è inammissibile per inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo ivi riportato il contenuto dei suddetti verbali ispettivi, quanto meno nella parte in cui avevano provveduto alla quantificazione delle somme dovute.



6.2 Per completezza di motivazione va comunque rilevato che:

- il motivo muove da un presupposto errato, ossia che la Corte territoriale abbia ritenuto l'illegittimità dell'indagine peritale a campione, laddove, come emerge pianamente dalla lettura del capo della sentenza specificamente svolto al riguardo (il XXV), ciò che è stato oggetto di critica non è il fatto che l'indagine sia stata svolta a campione, ma le conclusioni che dall'indagine sono state tratte e, semmai, la scelta del campione utilizzato;
- secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr. *ex plurimis*, Cass., nn. 2387/2004; 16155/2004; 5137/2006), sicché era onere della parte opponente, pretesa beneficiaria degli sgravi, dimostrare in giudizio di avervi diritto, indipendentemente dalle modalità seguite dall'Inps per l'accertamento della violazione contestata.

7. Con il sesto motivo le ricorrenti principali, denunciando violazione degli artt. 2909 cc e 414 e 416 cpc (art. 360, comma 1, n. 3. cpc), ripropone sostanzialmente la censura già svolta con il quarto motivo (secondo profilo), relativamente alla circostanza che, in accordo con i consulenti di parte, era stato convenuto di circoscrivere l'indagine ai soli lavoratori cottimisti.

Valgono quindi per il rigetto del motivo all'esame le considerazioni già svolte in ordine alla indicata precedente doglianza.



8. Il settimo ed il nono motivo, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Con il settimo motivo le ricorrenti principali, denunciando violazione di plurime norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, cpc), si dolgono che la Corte territoriale abbia condizionato il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali all'erogazione degli stessi trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, ossia alla integrale applicazione dei contratti collettivi, laddove il legislatore ha condizionato il beneficio alla sola garanzia del trattamento economico minimo ivi fissato, senza tener conto delle clausole di contenuto normativo che incidono solo indirettamente sulla misura delle retribuzioni, cosicché il confronto tra i trattamenti retributivi sarebbe dovuto avvenire con riferimento alla retribuzione globale erogata e non già alle singole voci di essa; assumono inoltre che non essendo mai stata contestata dall'Inps la circostanza che trattavasi di sistemi retributivi profondamente disomogenei, sarebbe stato necessario procedere ad un confronto sulla base della retribuzione complessiva di fatto erogata (stante il giudicato già formatosi sul punto, come dedotto con il terzo motivo di ricorso) e prendere come periodo temporale di riferimento l'anno.

Con il nono motivo le ricorrenti principali, denunciando violazione di plurime norme di diritto e di contratto collettivo (art. 360, comma 1, n. 3, cpc), deducono che, ai fini dell'accertamento del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, in presenza di un sistema retributivo aziendale in cui la voce "paga base" è composta da una

pluralità di voci aventi la stessa struttura e funzione di questa, il confronto avrebbe dovuto essere effettuato con riferimento alla retribuzione globale erogata e non ad una soltanto delle voci che la compongono.

8.1 La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare a più riprese che il diritto allo sgravio degli oneri sociali, condizionato al rispetto, da parte del datore di lavoro, della contrattazione collettiva di categoria, presuppone la corresponsione (ai lavoratori) di tutte le voci retributive da essa previste, comprese le somme per scatti di anzianità (cfr. *ex plurimis*, Cass., nn. 12467/1991; 9864/1995).

La successiva, ancorché non univoca, elaborazione giurisprudenziale (cfr. *ex plurimis*, Cass., nn. 2029/1995; 8847/1996), poi accolta dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., SU, n. 486/1999) ha portato a precisare che nei trattamenti economici (non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) che il datore di lavoro ha l'onere di corrispondere per poter fruire del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, sono compresi gli adeguamenti automatici direttamente connessi al solo decorso del tempo (quali gli scatti di anzianità o i mutamenti di livello retributivo conseguenti, senza mutamento di mansioni, al tempo trascorso in determinate posizioni lavorative), ma non anche quelli dipendenti da mutamenti nel contenuto del rapporto di lavoro, anche se a loro volta associati dalla contrattazione collettiva al decorso del tempo (quali la maggiore retribuzione che il dipendente,



superato il termine di durata del periodo di apprendistato contrattualmente previsto, avrebbe diritto di percepire a seguito della trasformazione del rapporto di apprendistato in un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualora detta trasformazione non avvenga).

La sentenza impugnata, nel ritenere la legittimità dello sgravio *"allorché il trattamento retributivo dei dipendenti osservi, nei minimi, tutte le voci previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria"*, proprio per l'espreso riferimento ai *"minimi"*, si pone nel solco della ricordata giurisprudenza, che esclude la valorizzazione degli importi retributivi dipendenti da mutamenti nel contenuto del rapporto di lavoro, come del resto è puntualmente esplicitato dall'elencazione dei rilievi (*"non contestabili, né, in fatto, contestati dall'azienda"*) sollevati dall'Inps (scatti di anzianità congelati al 30.6.1979; tabelle salariali inferiori a quella del CCNL; indennità di malattia inferiore a quella prevista contrattualmente in caso di durata non superiore a 42 giorni; indennità di mancato cottimo non corrisposta quando le ore lavorate a cottimo nel mese erano inferiori al 20%, in difformità della previsione contrattuale collettiva), essendo di piana evidenza che non si tratta di voci retributive connesse ad una trasformazione del rapporto di lavoro.

Coerenti con tali premesse appaiono dunque le ulteriori condivisibili affermazioni della sentenza impugnata (in larga parte già ricordate nello storico di lite), secondo cui:



- l'equiparazione con i trattamenti minimi non deve reputare integrata la condizione allorché la *summa* della retribuzione (connessa al trattamento tipico del cottimo a sistema misto) sia equiparata alla paga minima prevista contrattualmente, bensì soltanto allorché sia eguale al minimo garantito al cottimista;
- il costo del lavoro, inteso nella sua uniformità di base di prestazione datoriale, deve essere uguale tra tutti i datori di lavoro che intendono fruire della fiscalizzazione degli oneri sociali, quale interfaccia di una prestazione lavorativa che, elemento corrispettivo della retribuzione, deve essere, analogicamente, uguale per tutti i lavoratori;
- atteso che i minimi retributivi fissati dai contratti collettivi di diritto comune sono stabiliti anche in relazione ad un determinato orario settimanale, ne deriva che la loro utilizzazione, come parametro per stabilire l'equa retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione (in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato), non può prescindere dall'orario di fatto praticato dal lavoratore e, se ciò non vale ad escludere che allo stesso sia dovuta la maggiorazione per straordinario, tuttavia impone di ritenere congrua, nei minimi, una retribuzione contrattuale collettiva prevista per un orario inferiore;
- la corresponsione puntuale delle somme dovute a titolo di scatti di anzianità maturati dai lavoratori rientra nel concetto di retribuzione *strictu sensu* intesa e il mancato rispetto di tale *condicio iuris* priva i datori di lavoro del diritto a fruire del beneficio della fiscalizzazione;



- il sinallagma nel rapporto di lavoro non consente, in contesti equiparativi tra fattispecie contrattuali similari, che la valutazione di raffronto venga effettuata per frazioni temporali difformi, cosicché il costo del lavoro, inteso quale esborso materiale del datore di lavoro in correlazione con la prestazione lavorativa, va ragguagliato alla stessa sotto l'aspetto temporale, senza di che le discrepanze e, quindi, l'insuscettibilità di equipollenza si ampliano a dismisura;
- erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto che i costi vanno computati a periodi annuali e non mensili ovvero che vanno valutati periodi temporali entro i quali sono ripartite voci retributive a cadenza non mensile, venendo disatteso il criterio della omogeneità della prestazione lavorativa ordinaria e di quanto corrispondentemente erogato, che non può prescindere dal frazionamento mensile operato contrattualmente;
- con riferimento al parametro K100 (qualificato come unità di misura della prestazione capace ed operosa) doveva ritenersi che non di paga base si dovesse parlare, ma di retribuzione ottimale di un lavoratore a cottimo, siccome commisurata ad una prestazione valutata al di sopra dei minimi dei cottimisti, nel mentre la parte datoriale aveva imposto tale parametro quale elemento di partenza, minimale quanto a prestazione retributiva (e, quindi, quale costo), ma già ottimale quanto a prestazione lavorativa;
- la contrattazione collettiva aveva individuato una misura percentuale di incentivo per cottimo (non inferiore al 7,5%) disancorandola dall'effettiva commisurazione dell'attività svolta (si da



qualificarsi come trattamento minimo di cottimo) e che pertanto, virtualmente, sottraeva l'assoggettamento del lavoratore a rendimenti particolarmente onerosi, i quali, invece, venivano ad essere strumentalmente perseguiti, nel sistema aziendale, dai lavoratori al fine di equiparare la retribuzione a quella applicata dalla contrattazione collettiva di settore.

Richiamato quanto già esposto in relazione al rigetto del terzo motivo di ricorso, anche i motivi all'esame non possono pertanto trovare accoglimento.

9. Con l'ottavo motivo di ricorso le ricorrenti principali, denunciando vizio di motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, cpc), lamentano che la Corte territoriale abbia reso una motivazione insufficiente in ordine alla decisione di considerare il mese, anziché l'anno, come periodo temporale entro il quale effettuare il raffronto, in particolare avendo trascurato di considerare un parere reso al riguardo dal Consiglio di Stato ed avendo avuto come unico presupposto l'illegittimo convincimento (di cui al secondo motivo di ricorso) dell'attribuzione alla Società dell'onere probatorio.

9.1 Il motivo è infondato poiché, fermo quanto già rilevato in ordine al rigetto del secondo motivo, non individua circostanze fattuali di carattere decisivo di cui la Corte territoriale abbia omesso di tener conto, tale evidentemente non essendo il parere a cui viene fatto riferimento, ed avendo peraltro la Corte territoriale, come già esposto con riferimento alla disamina del settimo e dell'ottavo motivo, deciso

la questione in forza di assorbenti argomentazioni di carattere giuridico.

10. Con il decimo motivo di ricorso le ricorrenti principali, denunciando vizio di motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, cpc), lamentano che la Corte territoriale abbia reso una motivazione insufficiente laddove ha negato che il parametro K100 corrisponde, nel sistema aziendale, alla prestazione normale non incentivata, ciò che invece doveva ritenersi provato sulla base dell'istruttoria svolta in primo grado e del testo degli accordi sindacali allegati, e non avendo la Corte territoriale tenuto conto degli accertamenti di fatto già eseguiti in primo grado.

10.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all'ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie.

Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di

punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr. *ex plurimis*, Cass., nn. 824/2011; 13783/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).

Va inoltre considerato che, affinché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr. *ex plurimis*, Cass., n. 12121/2004), dovendo al contempo osservarsi che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza, nonché di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, spetta in via



esclusiva al giudice del merito (cfr, *ex plurimis*, Cass., n. 27464/2006).

Nel caso all'esame la sentenza impugnata, nei termini già diffusamente ricordati nello storico di lite, ha esaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un *iter* argomentativo esaustivo e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano pertanto una ragionevole opzione interpretativa del materiale probatorio, espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr, *ex plurimis*, Cass., nn. 14212/2010; 14911/2010).

In definitiva, quindi, le doglianze dei ricorrenti principali si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal Giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità.

11. Con il primo motivo il ricorrente incidentale, denunciando violazione dell'art. 116, commi da 8 a 18, legge n. 338/00 (art. 360, comma 1, n. 3, cpc), si duole che la Corte territoriale non abbia condannato le Società al pagamento delle sanzioni civili nella misura determinabile sulla scorta dell'applicazione delle leggi vigenti al momento dell'acclarato inadempimento, deducendo, da un lato, l'assenza di nesso logico tra la ritenuta (ma asseritamente insussistente) rinuncia al pagamento delle sanzioni amministrative e la rinuncia al pagamento delle ridette sanzioni civili, e, dall'altro, che



la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che la disciplina introdotta dall'art. 1, commi 217 e ss, legge n. 662/96 non era retroattiva e che agli inadempimenti precedenti non era applicabile l'art. 116, comma 18, legge n. 388/00.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Se, alle omissioni contributive in essere e accertate antecedentemente al 30 settembre 2000, come quelle sulle quali verte nell'odierno procedimento giudiziario, si applichino le disposizioni in materia di sanzioni civili vigenti al momento del sorgere dell'omissione contributiva o, come ritenuto dal giudice del gravame, la disciplina dettata dall'art. 116 della legge n. 388 del 2000".

11.1 Come esposto nello storico di lite, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse intervenuto il recupero dei trattamenti a regime contrattuale mediante regolarizzazione prima dell'esaurimento della fase giudiziale; a tanto la MM aveva inteso adeguarsi, secondo quanto risultante dagli atti anteriori al giudizio di primo grado, contestati in quella sede, ma poi non fatti oggetto di specifica doglianza dall'appellante, essendo stati recepiti dal primo Giudice nella statuizione della sentenza n. 56/2002, non espressamente impugnata.

Tale affermazione, implicante l'accertamento del giudicato formatosi sul punto, non è stato oggetto di specifico motivo di ricorso, né, tanto meno, al riguardo è stato svolto un pertinente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 *bis* cpc, applicabile *ratione temporis* al presente giudizio.



11.2 Ciò premesso, deve rilevarsi che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la legge n. 388/00, in deroga al principio *tempus regit actum*, ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 662/96 a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purché esistenti ed accertate alla data del 30 settembre 2000, contemperando la *voluntas legis*, da un lato, di applicare con effetto retroattivo la nuova disciplina più favorevole agli obbligati di cui all'art. 116, commi da 8 a 17 e, dall'altro, di evitare di interferire sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo, già effettuate sulla base della disciplina precedente, mantenendo ferme le penalità di cui alla legge n. 662/96, ma riconoscendo alle aziende sanzionate in modo più consistente un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l'impatto (cfr. *ex plurimis*, Cass., n. 2385/2007; 22001/2008; 22414/2009).

Al contempo questa Corte ha avuto modo di precisare che l'art. 116, comma 18, legge n. 388/00 condiziona inequivocabilmente l'applicazione della normativa sanzionatoria previgente (legge n. 662/96) alla circostanza che sussista un credito per contributi alla data del 30 settembre 2000; alla stregua della formulazione della norma, che fa riferimento ai crediti ai quali vengono ricollegate le sanzioni (per crediti dovendo intendersi quelli relativi ai contributi e non già alle sanzioni, non potendo la norma regolare le sanzioni sui crediti per sanzioni), non viene disposta, per le omissioni contributive

relative a periodi anteriori alla sua entrata in vigore, la conservazione delle sanzioni già calcolate alla luce della legge n. 662/96 "in tutti i casi", ma è prevista detta conservazione solo se il credito dell'Inps per contributi sia ancora sussistente alla data del 30 settembre 2000; se ne deduce, pertanto, che, in caso contrario, se cioè il credito dell'Inps a quella data non esisteva più, perché già soddisfatto in epoca precedente, le vecchie sanzioni non sono più applicabili, venendo sostituite da quelle nuove, ossia da quelle introdotte dalla legge n. 388/00, ai commi da 8 a 10 dell'art. 116 (cfr, *ex plurimis*, Cass., n. 13794/2007; 22414/2009; 17099/2010).

Ne consegue che, sulla base della già ricordata affermazione, non specificamente impugnata, dell'intervenuto giudicato sull'avvenuta regolarizzazione in epoca (ovviamente) anteriore al 30 settembre 2000, la decisione della Corte territoriale risulta conforme ai suddetti principi.

Il motivo all'esame va pertanto disatteso.

12. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale, denunciando violazione dell'art. 112 cpc (art. 360, comma 1, n. 4, cpc), deduce che, nelle conclusioni del ricorso d'appello aveva richiesto la condanna delle Società "al pagamento delle somme per contributi indebitamente fiscalizzati, somme aggiuntive, sanzioni e accessori così come quantificati nel verbale di accertamento Inps n. X del 12.5.1989 o nella diversa misura che sarà accertata" e che con il termine "sanzioni", nella materia previdenziale, sono indicate le sanzioni amministrative irrogate in

conseguenza di un comportamento illecito e per le quali rispondono, nell'ipotesi, il legale rappresentante della società e, quale obbligata solidale, la società stessa; pertanto la Corte territoriale, nel dichiarare di non dover decidere sul punto per mancato specifico gravame, era incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Con il terzo motivo, sempre in relazione alla medesima statuizione della Corte territoriale, il ricorrente incidentale denuncia violazione dell'art. 6 legge n. 689/81 (art. 360, comma 1, n. 3, cpc), contemplante l'obbligazione solidale della società, quale datrice di lavoro, in relazione al comportamento illecito dei suoi legali rappresentanti, per il pagamento delle sanzioni amministrative.

I due motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

12.1 Deve anzitutto rilevarsi l'inconferenza delle doglianze rispetto alla posizione della MS sri, posto che l'accertamento ispettivo del 12.5.1989 riguardava la MM, onde, evidentemente, le conclusioni esposte, facendo riferimento al ridetto accertamento, non potevano riguardare l'altra Società (nei cui confronti l'accertamento ispettivo era stato effettuato il 31.5.1989).

12.2 Peraltro le doglianze, anche per quanto la MM, non possono essere accolte, atteso che l'assunto del ricorrente incidentale implica una censura dell'interpretazione della domanda quale effettuata dalla Corte territoriale, laddove non ha ritenuto che l'impugnazione svolta concernesse anche le statuizioni di

annullamento delle ordinanze ingiunzioni portanti le sanzioni amministrative.

Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate, con la conseguenza che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici, che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa (cfr. *ex plurimis*, Cass., nn. 19331/2007; 19630/2011).

Al contempo, ove venga in contestazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (cfr. *ex plurimis*, Cass., nn. 16596/2005; 15603/2006; 7932/2012).

In tale attività interpretativa il giudice, non condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire; poiché, per fondamentale principio logico, la volontà è inscritta in ogni parte dell'atto e poiché, per interpretare la domanda giudiziale, devono trovare applicazione gli artt. 1362,



secondo comma, e 1363 cc, dapprima deve esser valutato l'atto in ogni sua parte per ricostruire la volontà che è alla base di esso, e poi devono esser valutati la domanda nel suo complesso ed il comportamento della parte (cfr., Cass., n. 8140/2004).

A sua volta, però, la parte che censura il significato attribuito dal giudice di merito, deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 cc e ss. (i quali, pure essendo dettati in materia di contratto, hanno portata di carattere generale), o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri sopra indicati e il testo dell'atto processuale oggetto di erronea interpretazione (cfr, Cass., nn. 11343/2003; 15299/2005; 28421/2005).

Il ricorrente principale avrebbe quindi dovuto svolgere uno specifico motivo di impugnazione per vizio di motivazione, indicando specificamente i canoni ermeneutici che la Corte territoriale avrebbe violato e le ragioni di tale violazione.

12.3 Il non averlo fatto si traduce anche nell'inammissibilità del quesito di diritto formulato a conclusione del secondo motivo, laddove, chiedendo se la Corte territoriale sia incorsa o meno nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, viene presupposto l'espletamento di un accertamento di fatto sulla portata della domanda d'appello, non consentito in questa sede di legittimità (cfr, *ex plurimis*, Cass., SU, 20360/2007).



12.4 Deve inoltre considerarsi che le censure svolte presentano anche profili di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi riportato il contenuto delle ordinanze ingiunzioni *de quibus*, si da evidenziare se le sanzioni amministrative ivi ingiunte coincidessero con quelle genericamente indicate per "sanzioni" nelle ricordate conclusioni d'appello.

13. In definitiva entrambi i ricorsi vanno rigettati.

La reciproca soccombenza, la complessità delle questioni trattate e gli esiti tra loro discordanti dei giudizi di merito consigliano la compensazione delle spese.


P. Q. M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; spese compensate.

Così deciso in Roma il 26 marzo 2014.


IL CONSIGLIERE est.

(dr. Gianfranco Bandini)



IL PRESIDENTE

(dr. Paolo Stile)



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria



oggi, 16 MAG 2014

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
